



CAMERA PENALE DI COSENZA
"AVVOCATO FAUSTO GULLO"



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

A tutti gli Iscritti - Camera Penale di Cosenza

Al Presidente del COA di Cosenza

Oggetto: Comunicazione delle proposte formulate dall'Unione delle Camere Penali Italiane per ricominciare a celebrare i processi nelle aule, giammai da remoti.

Cari Colleghi,

con riguardo all'oggetto, Vi rendiamo partecipi della "Lettera" che la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha trasmesso, in data odierna, al Ministro della Giustizia unitamente alle proposte formulate per ricominciare a celebrare i processi nelle aule.

Nello specifico:

allegato a- Lettera della Giunta UCPI al Ministro della Giustizia

allegato b- Le ragioni del NO alla smaterializzazione del processo ed i TRE punti di svolta indicati dalla Giunta UCPI;

allegato c- Le ipotesi indicate dalla Giunta UCPI per la trattazione in sicurezza nei procedimenti penali nel periodo emergenziale;

allegato d- Le considerazioni tecniche, formalizzate dalla Giunta UCPI e del Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu" dell'UCPI, circa la previsione di "collegamenti da remoto" nel settore penale", legate all'emergenza Covid-19.

Cosenza, 15 aprile 2020

Il Segretario - avv. Guido Siciliano

Il Presidente -avv. Pietro Perugini

Allegato **a**



Al Signor Ministro della Giustizia

On.le Alfonso Bonafede

e p.c. **alla Signora Presidente del Consiglio
Nazionale Forense**

ai Signori rappresentanti di

- ANM
- OCF
- AIGA
- UNCC
- AIAF
- ANF
- AGI

e p.c. **- Ai Vice Capo del Gabinetto del
Ministero
- Al Capo Dipartimento organizzazione
giudiziaria, personale e servizi
- Al Capo dell'Ufficio Legislativo**

Signor Ministro,

in vista dell'incontro da Lei convocato per domani, 16 aprile, trasmettiamo le note che specificano la posizione dell'Unione delle Camere Penali Italiane sul tema del confronto con il Ministero, con la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura, l'Associazione Nazionale Magistrati e le nostre associazioni professionali.

Come abbiamo avuto modo di chiarire nel corso della riunione iniziale, l'Avvocatura penale è radicalmente contraria ad ogni ipotesi di smaterializzazione dell'udienza penale e della camera di consiglio dei giudici: si tratta di soluzioni che nulla hanno a che vedere con forme di semplificazione telematica delle comunicazioni e delle disponibilità degli atti di causa, che certamente contribuiscono a snellire l'organizzazione della macchina giudiziaria, alle quali è ben possibile dare pratica e rapida applicazione in questa fase di emergenza ma anche nel futuro.

Invece, il progetto di eliminazione della fisicità del luogo di udienza e delle relazioni tra i soggetti del processo è cosa che mina le fondamenta, i principi costituzionali di garanzia e che viola, per le modalità previste, le vigenti regole di protezione dei dati e di sicurezza informatica; le preoccupazioni in tal senso sono state già da noi segnalate all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Troverà in allegato il documento della Giunta dell'Unione delle Camere Penali con il quale si ripercorrono le ragioni della nostra contrarietà alla opzione prevista dal testo licenziato al Senato e

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



in questi giorni in discussione alla Camera; il nostro appello è perché il Governo, anche alla luce di queste consultazioni, si faccia promotore quantomeno della sospensione dell'entrata in vigore della disciplina del processo da remoto.

La posizione della nostra Giunta ha raccolto il sostegno unanime di tutte le Camere Penali territoriali, sentite con modalità telematica in questi giorni: abbiamo registrato l'indisponibilità dei penalisti italiani a partecipare a siffatto rito.

Con la nostra delibera non abbiamo solo espresso ferma opposizione a tale ipotesi, ma anche proposto criteri per la definizione di ulteriori regole utili alla ripresa dell'attività giudiziaria nella seconda fase dell'emergenza. Le attività di udienza potranno riprendere – con l'ausilio di tutti i presidi sanitari necessari – prevedendo inizialmente la celebrazione di un numero limitato di cause, con criteri di priorità e anche casi di non necessaria partecipazione quando, nel bilanciamento degli interessi in evidenza, le parti o il giudice lo riterranno. A tal fine, inviamo anche un separato scritto con proposte di interventi normativi, quale contributo alla discussione.

L'ultimo allegato è un parere coordinato dal nostro Centro di studi giuridici che, con il contributo di esperti nella specifica materia, dà conto della illegittimità della soluzione indicata per il processo da remoto, in relazione alla normativa a protezione dei dati e alle basi stesse della sicurezza informatica, che non può che essere pilastro fondamentale nel settore della giurisdizione penale.

Sottoponiamo a Lei e agli altri soggetti in indirizzo, protagonisti della nostra interlocuzione, queste considerazioni, auspicando una sintesi che salvaguardi la sostanza e le forme dell'accertamento penale, alle quali il nostro ordinamento non può mai rinunciare, neppure a fronte della grave emergenza, che deve essere affrontata con altri strumenti, compatibili con il quadro delle garanzie e dei principi costituzionali.

Con i migliori saluti.

Roma, 15 aprile 2020

Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza

Il Segretario

Avv. Erierto Rosso

Allegato **b**



L'Unione delle Camere Penali Italiane esprime la più ferma contrarietà ad ogni forma di smaterializzazione del processo e dell'aula giudiziaria.

Si tratta di una proposta palesemente incompatibile con le fondamentali caratteristiche ideali e strutturali del giusto processo penale ed in frontale ed insanabile contrasto con i principi costituzionali che lo presidiano, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, che per la loro effettività presuppongono l'oralità e l'immediatezza dell'accertamento giudiziale.

Le condizioni eccezionali connesse alla emergenza epidemica hanno incontrato il responsabile consenso dei penalisti italiani alla adozione di forme precauzionali che consentissero la celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto - pur sempre celebrate dal Giudice nella propria aula - estendendo ad esse la partecipazione a distanza dell'arrestato e del difensore, con conseguente salvaguardia del principio di cautela sanitaria preventiva del distanziamento tra persone; allo stesso modo si è convenuto per quanto riguarda gli interrogatori di garanzia e le udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza.

Ora il Governo, senza alcun effettivo presupposto di urgenza ed in singolare, incongrua e perciò sospetta controtendenza rispetto alla evoluzione del fenomeno epidemico, si propone (con la introduzione dei commi 12 *bis*, *ter* e *quater* dell'art. 83 DL 18/20) di attribuire ai Giudici, senza nemmeno il previo consenso del difensore, la possibilità di organizzare la celebrazione dei processi da remoto, addirittura indifferentemente con imputati detenuti e liberi, ipotesi non immaginata nemmeno nella prima e più grave fase di diffusione del contagio.

Più in particolare, si tratta di una completa smaterializzazione dell'intero rito penale, dagli atti delle indagini preliminari e per tutto il processo, con il dislocamento fisico e conseguente collegamento video da sito imprecisato del Giudice e delle parti, con addirittura un *vulnus* alla segretezza della decisione in camera di consiglio, individualmente delocalizzata per ogni giudicante.

Inoltre, come viene diffusamente spiegato in separato documento allegato, tale processo virtuale si realizza mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche riconducibili ad imprese commerciali private sottratte alla vigilanza della giurisdizione nazionale, senza alcuna garanzia di legittimità, segretezza, privacy e cyber security dell'accesso ai dati e del loro trattamento secondo le vigenti norme italiane, nonché seguendo modalità organizzative determinate non dalla legge ma, incredibilmente, dall'autorità amministrative ministeriale.

Solo chi non ha esperienza pratica del processo può immaginare che si possa concretamente dare attuazione davanti ad uno schermo a quei sofisticati meccanismi di osservazione, valutazione ed intervento che caratterizzano la partecipazione delle parti al processo accusatorio, che per definizione è fisicità della dialettica, concentrata nell'aula di giustizia a beneficio del contraddittorio e della decisione del Giudice.

Il confronto che nei giorni scorsi l'Unione ha condotto con tutte le Camere Penali italiane ha consentito di registrare un sostegno unanime a quanto sopra esposto e l'indisponibilità dei penalisti

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



italiani a partecipare ad un rito che non reca più traccia del vero processo penale, viola i fondamentali principi costituzionali e consegna ad un ruolo passivo il difensore.

Contemporaneamente i penalisti italiani condividono senza riserve l'esigenza di avviare, seppure con progressione ed a ritmi inevitabilmente ridotti, nonché con piena garanzia di tutela del diritto alla salute di tutti i protagonisti, la ripresa della celebrazione dei processi, anche con imputati liberi, nella piena convinzione e certezza che ciò possa e debba avvenire senza alcuna forma di inutile ed esiziale smaterializzazione del processo penale.

Con tale spirito costruttivo e propositivo di seguito si indicano alcuni criteri essenziali per la individuazione delle attività processuali che possono svolgersi con l'ordinaria partecipazione del Giudice e delle parti, ma con modalità che tengano conto dell'emergenza sanitaria in punto di esiguità di presenze fisiche ed ampio distanziamento sociale (peraltro in modo assai più intenso di quanto accade negli uffici pubblici e negli esercizi privati).

L'adozione di tali criteri richiede, nei casi che saranno specificamente indicati, l'adozione di norme *ad hoc*, peraltro agevolmente inseribili nel predetto Decreto, in ordine alla quali si allega un apposito documento descrittivo di carattere processuale.

1. Riconoscimento del valore legale delle comunicazioni tra il difensore e gli uffici giudiziari tramite l'uso della PEC.

Si tratta di una preconditione essenziale per qualunque forma di semplificazione delle dinamiche processuali e riduzione della partecipazione fisica (e dei suoi tempi) che si intenda introdurre.

Occorre prevedere che il deposito di richieste, istanze ed atti processuali del difensore possa avvenire a mezzo PEC, così come il difensore è già tenuto a riceverli, similmente con quanto peraltro previsto in numerosi protocolli locali.

Ovviamente sono richieste disposizioni specifiche per assicurare l'effettività della provenienza, la tipicità e la completezza del contenuto, nonché la conoscenza di tutte le parti processuali.

2. Misure di carattere organizzativo per i processi da celebrare in udienza: porte chiuse, citazioni, presidi sanitari.

Nel periodo di emergenza sanitaria occorre garantire che l'attività processuale rispetti al più alto standard possibile le disposizioni prevenzionali atte ad evitare assembramenti ed a garantire la distanza di sicurezza tra le persone.

In tale ottica, può trovare generale applicazione la previsione del processo a porte chiuse per ragioni di salute e sicurezza di cui all'art. 472, comma 3, codice di procedura penale.

Inoltre, ad evitare assembramenti da attesa, il ruolo di udienza deve essere articolato secondo citazioni ad orari differenti e congruamente distanziati, per tutto il corso della giornata.



E' altresì necessario assicurare che tutte le persone che partecipano all'udienza siano dotate dei dispositivi di protezione individuale attualmente richiesti in tutti gli spazi nei quali si svolgono nel paese le c.d. attività consentite.

3. Processi ed udienze di più agile svolgimento.

Nell'intento di assicurare la celebrazione di un'attività processuale effettiva in un contesto di elevata sicurezza personale, debbono essere individuati processi ed udienze che implicino:

- la possibilità di un previo deposito e scambio di atti via PEC, che pur lasciando spazio ad un successivo confronto favoriscono la concentrazione e la sintesi;
- la ridotta partecipazione di persone in modo che l'aula di udienza mantenga ampi spazi liberi.

Di seguito si indicano, in via generale e rinviando all'allegato per il dettaglio procedurale, le attività processuali che soddisfano le predette caratteristiche, insieme ad alcune proposte aggiuntive:

a. *Patteggiamenti*

E' anche possibile prevedere che la richiesta venga effettuata fuori udienza a mezzo PEC e l'applicazione della pena avvenga *de plano*

b. *Riti abbreviati non condizionati ad assunzioni testimoniali*

Anche in questo caso si può prevedere che la richiesta venga effettuata fuori udienza con PEC e ne consegua la fissazione della discussione

c. *Prime udienze dibattimentali di c.d. smistamento (costituzione delle parti, questioni preliminari, richieste di prova) per processi con numero ridotto di parti*

Possano essere previste anche norme relative agli atti preliminari che consentano la presentazione via PEC della lista testimoniale e di documenti
E' altresì ipotizzabile la costituzione di parte civile fuori udienza, utilizzando la PEC per deposito e notifica entro un termine congruo

d. *Discussioni finali per processi con numero ridotto di parti*

e. *Processi di appello con numero ridotto di parti e concordati*

Si può anche prevedere che le parti possano concordare via PEC la trattazione con rito di camera di consiglio non partecipata, con richiamo degli atti difensivi già in atti e l'allegazione di eventuali memorie

f. *Procedimenti in camera di consiglio:*

1. *udienze preliminari per processi con ridotto numero di parti*
2. *riesami ed appelli cautelari*
3. *udienze conseguenti a richieste di archiviazione non accolte o opposte*
4. *incidenti di esecuzione*

Poiché in tale rito le parti sono sentite solo se compaiono, appare possibile prevedere che esse comunichino preventivamente via PEC se intendono partecipare, eventualmente depositando una memoria (per l'udienza preliminare sono richieste ulteriori specifiche disposizioni)



Lo svolgimento di tutta tale attività processuale, di non poca rilevanza quantitativa, consente l'utile ripresa dell'attività processuale, in condizioni di sicurezza, durante il periodo dell'emergenza, evitando o comunque limitando la creazione di ulteriore arretrato e scongiurando una situazione di blocco totale dell'attività forense senza pregiudizio per i principi fondamentali e costituzionali del processo penale.

Si ribadisce l'assoluta necessità di consentire alla difesa il valido utilizzo della PEC, la cui diffusione consentirebbe un notevole aumento di attività prima e fuori dall'udienza, con un considerevole alleggerimento della stessa sotto il profilo quantitativo e partecipativo, senza tuttavia comprimere le imprescindibili attività che le parti in essa debbono poter svolgere.

Roma, 15 aprile 2020

La Giunta

Allegato c



IPOTESI DI REGOLE PER LA TRATTAZIONE IN SICUREZZA DEI PROCEDIMENTI PENALI NEL PERIODO EMERGENZIALE

Si propone che per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno l'attività giudiziaria, penale, ferme restando le disposizioni in vigore in quanto compatibili, possa essere regolata da norme improntate ai principi che seguono.

1 - Comunicazioni e Depositi

Prevedere che:

- 1.1 Tutte le comunicazioni e i depositi effettuati dal difensore debbano avvenire esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) da trasmettersi all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio procedente.
- 1.2 Il deposito debba ritenersi effettuato al momento dell'emissione del messaggio di avvenuta consegna all'indirizzo P.E.C. del destinatario.
- 1.3 I documenti in formato PDF nativo siano sottoscritti digitalmente dal difensore.
- 1.4 Le comunicazioni e gli atti depositati contengano, obbligatoriamente, l'indicazione dell'Ufficio Giudiziario, della Sezione, del Numero di procedimento (quello dell'Ufficio procedente o il numero del Mod. 21) il Giudice e la data dell'Udienza.
- 1.5 Tutte le comunicazioni ed i depositi vengano, previamente, a mezzo posta elettronica certificata comunicati, al Pubblico Ministero ed ai difensori delle altre parti.
- 1.6 Alla Cancelleria del Giudice, unitamente all'inoltro della comunicazione e/o del deposito, sia trasmessa l'attestazione dell'avvenuta effettuazione di tale incombenza, tramite il deposito delle ricevute di invio e consegna del messaggio P.E.C., inviato ai soggetti interessati.
- 1.7 Non possano essere depositati atti diversi da quelli per i quali le norme vigenti consentano il deposito fuori udienza e da quelli relativi ai procedimenti fissati nel periodo emergenziale.
- 1.8 Le stesse modalità si applichino anche per le comunicazioni effettuate dal difensore all'Ufficio del Pubblico Ministero.
- 1.9 Si applichino le specifiche tecniche di cui al D. legsl. 7.3.2005 n. 82.

2 - Notifiche effettuate dal difensore

Prevedere che:

- 2.1 le notifiche effettuate dal difensore alle altre parti avvengano con le modalità di cui all'art 3 bis della Legge n. 53 del 21.1.1994.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



3 - Procedimenti in Camera di Consiglio

Prevedere che:

3.1 I procedimenti da trattarsi ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale vengano decisi in camera di consiglio, senza l'intervento del Pubblico Ministero e dei difensori delle altre parti interessate, salvo che il Pubblico Ministero o i difensori chiedano, entro il termine previsto e con le modalità di cui al punto 1, di essere sentiti.

3.2 Il procedimento sarà deciso sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo, nonché delle memorie che le parti potranno depositare prima dell'udienza nel termine previsto.

3.3 Nell'ipotesi di richiesta di trattazione alla presenza delle parti il procedimento venga chiamato all'udienza fissata o ad altra stabilita e comunicata dal Giudice.

4 - Udienza preliminare

Prevedere che:

4.1 Su richiesta del difensore dell'imputato, da presentarsi con le modalità di cui al punto 1, trovi applicazione il rito semplificato di cui al punto 3 che precede e che, pertanto, la decisione venga presa in camera di consiglio, senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, nonché delle eventuali memorie difensive che le parti potranno depositare, nel termine previsto, prima dell'udienza, assumendo nella stesse, se ritenuto opportuno, le rispettive conclusioni.

4.2 La decisione venga comunicata al Pubblico Ministero ed ai difensori delle parti.

4.3 Prevedere la facoltà del Giudice, se ritenuto indispensabile, di fissare altra udienza per la discussione orale delle parti.

5 - Dibattimento di primo grado

Prevedere che:

5.1 Vengano trattati esclusivamente i procedimenti che non necessitano di attività istruttoria, fatta eccezione per le udienze dibattimentali dei procedimenti di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, le quali dovranno svolgersi secondo le modalità di cui al comma 12 dell'articolo 83 del citato decreto legge.

5.2 Le liste di cui al primo comma dell'articolo 468 del codice di procedura penale debbano essere depositate con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione alle altre parti.

5.3 Nello stesso termine e con le medesime modalità previste dal comma 1, venga depositato l'elenco delle eventuali intercettazioni e/o comunicazioni delle quali si chiede la trascrizione.

5.4 Le udienze si svolgano con le modalità di cui all'articolo 472, comma 3 del codice di procedura penale.

6 - Richiesta di giudizio abbreviato

Prevedere che:



6.1 La richiesta di giudizio abbreviato, sia in previsione dell'udienza preliminare che del dibattimento - nelle ipotesi di cui all'art. 550 del codice di procedura penale, venga formulata, esclusivamente fuori udienza, con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 458 del codice di procedura penale.

6.2 Le comunicazioni di cui al comma 1 avvengano con le modalità previste al punto 1.

6.3 Il termine entro il quale il Pubblico Ministero debba esprimere il parere alla richiesta di giudizio abbreviato formulata ai sensi dei commi 5 e 5 bis.

6.4 Nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato il giudice fissi l'udienza per il proseguo del procedimento e che, qualora intenda rigettare la richiesta così come formulata, lo comunichi alle parti invitandole a presentarsi all'udienza già fissata o ad altra da lui stabilita, per gli incumbenti ulteriori.

7 - Richiesta di applicazione pena

Prevedere che:

7.1 La richiesta di applicazione pena venga formulata con le medesime modalità di cui al punto 1, comma 1 stabilendo il termine entro le quali il Pubblico Ministero debba esprimere il parere.

7.2 Nell'ipotesi che il Giudice ritenga di accogliere la richiesta provveda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata.

7.3 Qualora il giudice intenda rigettare la richiesta inviti le parti a comparire all'udienza fissata o a quella da lui stabilita per gli incumbenti ulteriori

8 - Giudizio immediato

Prevedere che:

8.1 Qualora venga formulata richiesta di applicazione pena, ai sensi del combinato disposto degli articoli 446 e 458 del codice di procedura penale il giudice, se ritiene di accoglierla, provveda in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, comunicando la decisione a mezzo posta elettronica certificata e che qualora non intenda accogliere la richiesta fissi l'udienza per il proseguo ai sensi del comma 2 dell'art. 458 del codice di procedura penale.

9 - Costituzione di parte civile

Prevedere che:

9.1 La costituzione di parte civile possa essere proposta, sia per l'udienza preliminare che per il dibattimento, esclusivamente fuori udienza, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura penale entro un determinato termine prima dell'udienza

9.2 Ferma restando la modalità di costituzione fuori udienza prevista dall'articolo 78 del codice di procedura penale, la costituzione di parte civile possa essere effettuata, entro un prefiggendo termine prima dell'udienza, anche mediante notifica dell'atto al Pubblico Ministero ed al solo difensore dell'imputato, a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità di cui



all'articolo 3 bis della L. n. 53/2004; prevedendo, altresì, che il difensore, con le modalità di cui al punto 1 provveda al deposito in cancelleria dell'atto di costituzione e della prova dell'avvenuta notifica.

10 - Giudizio di appello

Prevedere che:

10.1 Le parti possano formulare richiesta di trattazione ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale nella forma non partecipata di cui al punto 3.

10.2 La richiesta debba essere proposta con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale e ai difensori delle parti, i quali, entro un termine da stabilirsi, avranno facoltà di opporsi.

10.3 Nell'ipotesi in cui non sia proposta opposizione, la Corte di Appello decida in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dalle parti nel termine fissato, comunicando la decisione.

10.4 Qualora la Corte debba disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o ritenga comunque necessaria la discussione orale, fissi la nuova udienza dandone comunicazione alle parti.

10.5 Le parti possano formulare la richiesta di trattazione in camera di consiglio non partecipata, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 599, comma primo e 599 bis, comma primo del codice di procedura penale e che la decisione venga comunicata.

11 - Procedimento ai sensi dell'art. 71 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354

Prevedere che:

11.1 Il Procuratore generale e il difensore possano, entro un prefiggendo termine, prima dell'udienza, formulare richiesta di trattazione ai sensi dell'art. 127 del codice di procedura penale.

11.2 La richiesta debba essere formulata con le modalità di cui al punto 1 e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale e al difensore del condannato i quali, entro un prefiggendo termine avranno, facoltà di opporsi .

11.3 La richiesta debba essere formulata secondo le modalità di cui al punto 1, e quindi previa comunicazione al Procuratore Generale o al difensore del condannato, i quali, entro un prefiggendo termine, avranno facoltà di opporsi. Se non viene formulata opposizione il Tribunale di Sorveglianza decida in camera di consiglio, sulla scorta degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo e delle eventuali memorie depositate dando comunicazione della decisione.

12 - Termine a ritroso

Prevedere che:

12.1 Quando il termine di cui agli articoli che precedono è computato a ritroso e la data dalla quale decorre non ne consenta il rispetto, venga disposto lo spostamento dell'udienza o dell'attività da cui il termine si computa.



13 – Nomina di difensore di fiducia

Prevedere che:

13.1 Nei procedimenti penali, la sottoscrizione della nomina di difensore di fiducia e della procura speciale di cui all'art. 122 del codice di procedura penale possa essere anche apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Allegato **d**



CONSIDERAZIONI TECNICHE CIRCA LA PREVISIONE DI “COLLEGAMENTI DA REMOTO” NEL SETTORE PENALE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19

Premessa

L’analisi si concentra esclusivamente su alcune criticità tecnico-informatiche, relative all’ampliamento dei casi di collegamento da remoto previsti per la celebrazione di udienze penali e per l’espletamento di atti di indagine nella fase delle indagini preliminari; non sarà qui valutata la compatibilità di tali “innovazioni” con le garanzie costituzionali legate al giusto processo, ma ci si concentrerà unicamente sui problemi relativi alla riservatezza/protezione dei dati ed alla sicurezza informatica delle soluzioni ipotizzate e ipotizzabili.

Riferimenti normativi.

E’ opportuno ricostruire sinteticamente l’iter legislativo delle novità introdotte:

- Il primo D.L. “giustizia” 8 marzo 2020, n. 11 all’art. 2, comma settimo (ora già abrogato), amplia le limitate ipotesi di collegamento da remoto previste dall’art. 146 *bis* Disp.Att. c.p.p. estendendo, ove possibile, e sino al 31 maggio p.v., tale modalità di “partecipazione” a qualsiasi udienza, per tutte le persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare.¹

Le modalità di tali collegamenti da remoto debbono essere individuate e regolamentate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (d’ora innanzi DGSIA).

- Con provvedimento del 10 marzo 2020 il DGSIA dà sintetica attuazione alla delega e all’art. 3² prescrive per le udienze penali in principalità l’utilizzo degli strumenti già adottati per i

¹ Art. 2 D.L. 11/2020 comma 7: <<Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.

² Provvedimento DGSIA n° 3413 del 10 marzo 2020 art.3 (Svolgimento delle udienze penali) - <<Le udienze penali di cui al settimo comma dell’art. 2 del Decreto Legge 8 maggio 2020, n. 11, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti



collegamenti di cui all'art. 146 *bis* Disp.Att. a disposizione degli istituti penitenziari e degli uffici giudiziari; o, in alternativa, i programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione -cioè *Skype for Business* e *Teams*- previsti per il settore civile all'art.2 del medesimo provvedimento. Entrambe le piattaforme indicate da DGSIA sono piattaforme commerciali di proprietà della Microsoft Corporation.

- Con il D.L. 18 del 17 marzo 2020 al comma 12 dell'art. 83³ viene riproposta, prorogandola sino al 30 giugno p.v., identica previsione di collegamento da remoto per qualsiasi udienza penale, per tutte le persone detenute, internate o sottoposte a misura cautelare, con le medesime modalità di regolamentazione (provvedimento del DGSIA) di cui al precedente Decreto 11/2020, la cui disposizione viene contestualmente abrogata.

- Il DGSIA in attuazione della nuova delega ex art. 83, ripropone in data 20 marzo 2020 l'identico sintetico provvedimento di individuazione e regolamentazione: trattandosi di persone detenute, internate o sottoposte a misura cautelare, ove possibile il collegamento dovrà avvenire utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli istituti penitenziari e degli uffici giudiziari per le ipotesi di cui all'art. 146 *bis* Disp.Att.; in alternativa sono riproposti gli applicativi della Microsoft Skype for Business e Teams.

- In data 9 aprile, in sede di conversione, il Governo pone la fiducia su di un unico emendamento complessivo che introduce notevoli modifiche in relazione all'uso dei collegamenti da remoto nel settore penale. Svincolando l'uso della videoconferenza dallo stato di detenzione del soggetto che dovrebbe "beneficiarne", vengono inseriti all'art. 83 diversi commi volti ad estendere il sistema dei collegamenti da remoto ben oltre le originarie previsioni di cui ai due decreti legge.

Il collegamento da remoto non è più legato allo stato di detenzione della parte necessaria, ma diviene di fatto regime ordinario "possibile" in udienza per pubblico ministero, parti private e i

di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall'art. 2 del presente provvedimento laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità>>.

3 <<Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.



rispettivi difensori, per gli ausiliari del giudice, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, e per gli interpreti, i consulenti o i periti; questo sino al 30 giugno 2020 (comma 12- *bis*)⁴.

Il collegamento da remoto diviene inoltre “possibile” anche per atti di indagine nella fase delle indagini preliminari (comma 12-*quater*)⁵; nonché come modalità per le deliberazioni collegiali in camera di consiglio per tutti gli organi giurisdizionali, Corte di Assise compresa (comma 12-*quinquies*)⁶ e per la Cassazione (comma 12-*ter* che richiama il 12- *quinquies*).

- Al momento il DGSIA non ha ovviamente ancora dato attuazione alle nuove deleghe di cui all'art. 83, previste nella legge di conversione (non ancora in vigore) e dunque non è possibile

⁴ 12-*bis*: <<Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari di-verse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale>>.

⁵ 12-*quater*: <<Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti ido-nei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sotto-posta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale>>.

⁶ 12-*quinquies*: <<Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria>>.



sapere se riproporrà, per la terza volta, l'identico sintetico provvedimento che designerebbe a questo punto come unico strumento l'utilizzo delle piattaforme Microsoft Skype for Business e Teams, non risultando più coinvolti nei collegamenti gli istituti di pena e dunque gli strumenti predisposti ai sensi dell'art. 146 *bis* Disp. Att.

Una prima considerazione sulla digitalizzazione forzata

Per comprendere appieno le conseguenze e le problematiche tecniche connesse all'anomala accelerazione della digitalizzazione del processo penale nell'emergenza, che giunge con un balzo sino alla virtualizzazione del rapporto processuale e alla creazione di atti di indagine in remoto, sarebbe in vero necessario ripercorrere la travagliata storia della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana e quella altrettanto sofferta dell'applicabilità dei principi dettati dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale D.L.vo 82/2005) all'attività giudiziaria e in particolare al processo penale.

Ai fini di queste note è però opportuno limitarsi a sottolineare come la lenta progressione del c.d. PPT, ovvero del Processo Penale Telematico, rispetto al più avanzato PCT, il Processo Civile Telematico, ha trovato da sempre fondate ragioni nelle caratteristiche peculiari della giustizia penale, prime fra tutte le stringenti garanzie costituzionali che caratterizzano la giurisdizione penale e i ben noti vincoli di segretezza e riservatezza.

Se nel processo penale è (era) impossibile anche solo depositare telematicamente a mezzo PEC una banale istanza di interrogatorio, ciò non è da attribuirsi ad una particolare ottusità del settore penale, ma alla delicatezza di un sistema che deve garantire principi costituzionali fondamentali e livelli di sicurezza/riservatezza del tutto peculiari.

Il mondo digitale e l'infosfera che si genera con l'utilizzo delle reti di comunicazione crea un ambiente virtuale di difficile governo, fragile e vulnerabile, ed ogni innovazione tecnologica impone sempre (*ex lege* come vedremo) una valutazione d'impatto complessa, che rivela spesso rischi inaspettati su diritti, in generale e nel processo penale in particolare, tutt'altro che virtuali.

E' singolare dunque che, improvvisamente, con l'emergenza, tutto diventi possibile, nel bene e nel male: si scopre che la R.U.G. (la Rete Unica Giustizia) non è quel baluardo impenetrabile da parte degli avvocati e che i depositi telematici a mezzo P.E.C. si possono fare anche nel settore penale (bene!) e si decide che delicati atti che sono al cuore della giustizia penale, come un interrogatorio



o un dibattito, si possono compiere attraverso banali applicativi commerciali come Skype for Business e Teams, sulla rete pubblica internet (malissimo!).⁷

Verrebbe da pensare, delle due l'una: o per un'inspiegabile e malcelata insofferenza verso i fruitori del servizio fino ad ora il procedimento penale ha costretto i suoi utenti a pratiche desuete e inutili, come i depositi cartacei in cancelleria o l'accesso ai fascicoli con defatiganti procedure di copia (fotostatica o informatica) direttamente presso gli uffici giudiziari; oppure una ragione c'era, fondata e insita nella peculiarità della giurisdizione penale e nella complessità delle tecnologie digitali, ed allora è difficile comprendere come tali ragioni siano improvvisamente sparite grazie al virus.

Ciò osservato, al momento non è dato sapere come il DGSIA intenda attuare la delega tecnica conferita dal nuovo art. 83 del D.L. 18/2020 che come visto prevede la facoltà di collegamento da remoto indipendentemente dalla condizione di detenzione del soggetto virtualizzato.

In realtà, prima delle improvvise modifiche in sede di conversione, il fatto che il soggetto in collegamento fosse in stato di detenzione dava la possibilità di utilizzare gli applicativi già testati nella precedente disciplina prevista dall'art. 146 bis Disp.Att. ed inoltre gli istituti di detenzione davano garanzia di verifica dei collegamenti utilizzati, che avvenivano tra postazioni e *client* "ufficiali" della Pubblica amministrazione. L'ampliamento del collegamento remoto a molteplici soggetti esterni, dall'avvocato all'imputato libero sino all'ufficiale di P.G. e al magistrato stesso in camera di consiglio, che ovviamente debbono potersi collegare tramite internet da postazioni o dispositivi privati, con client o interfacce web di uso gratuito, pone problemi inediti tanto in tema di sicurezza (cyber security) quanto in tema di trattamento dei dati generati sulla rete.

Pensare di utilizzare per detti collegamenti tra client esterni alla R.U.G., applicativi commerciali quali Microsoft Skype for Business e Microsoft Teams, ovvero le due piattaforme ad oggi individuate dal DGSIA, appare un azzardo e non consente di rispettare le garanzie minime di sicurezza, riservatezza e protezione dati richieste dalla normativa.

Prima di analizzare i predetti applicativi software, è necessario un breve accenno alla normativa di settore.

⁷ La connessione del difensore da remoto è già prevista da alcune Autorità Giudiziarie per le direttissime (cfr: <http://ordineavvocati.padova.it/wp-content/uploads/2020/03/vademecum-protocollo-direttissime.pdf>)



Il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680

La direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, “*relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali*” è stata emanata proprio per garantire che, con l’evoluzione tecnologica, anche l’attività di indagine, accertamento e perseguimento dei reati da parte della magistratura e delle forze dell’ordine sia svolta nel pieno rispetto del diritto alla protezione del dato, che è uno degli aspetti fondanti della riservatezza e della sicurezza in rete.

E’ del tutto evidente che l’utilizzo di software proprietario e di piattaforme commerciali cloud per la realizzazione di collegamenti da remoto nelle udienze e negli atti di indagine implica necessariamente il trattamento, da parte di più soggetti e con diversi ruoli, di molteplici dati personali, alcuni dei quali potenzialmente rientranti tra le categorie di dati particolari (un tempo denominati dati sensibili) di cui all’art. 7 del D.L.vo 51/18.

Nell’introdurre una nuova tecnologia all’interno delle finalità di indagine ed accertamento, il Decreto Legislativo 51/2018 che attua la Direttiva 680/90 richiede al Titolare del trattamento, ovvero l’autorità competente (art.2 lett.h), precisi obblighi:

Art. 15

Obblighi del titolare del trattamento

1. Il titolare del trattamento, tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme del presente decreto.

Non solo.

Art. 23

Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

1. Se il trattamento, per l’uso di nuove tecnologie e per la sua natura, per l’ambito di applicazione, per il contesto e per le finalità, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, effettua una valutazione del suo impatto sulla protezione dei dati personali.



2. La valutazione di cui al comma 1 contiene una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e il rispetto delle norme del presente decreto.

E' lecito dubitare che tali valutazioni siano state fatte (o siano in corso) per gli specifici trattamenti introdotti dai nuovi decreti, ma in ogni caso sarebbe da chiederne copia al DGSIA. E' fondamentale sapere se il servizio avvenga attraverso server dedicati o con tecnologia p2p, quali dati si genereranno ad ogni connessione a Teams, su quali dispositivi sarà conservata traccia delle sessioni in remoto, quali dati permarranno e quali utilizzi farà il provider di tali dati (che nel caso di Microsoft è tra l'altro un provider straniero) e che tipo di misure di sicurezza siano previsti nei termini di servizio.

In realtà queste sono soltanto alcune delle possibili criticità di un'operazione quale quella in atto, di digitalizzazione forzata del processo penale, di cui è difficile fare una chiara valutazione non essendo noti allo stato né la (probabile) scelta degli applicativi (presumibilmente quelli di Microsoft già indicati nei precedenti provvedimenti), né soprattutto quale tipo di licenza e quali Termini di Servizio leghino il Ministero della Giustizia alla società di Redmond (Stati Uniti) e quali siano le specifiche tecniche del servizio.

Microsoft Corporation come nodo nell'amministrazione della giustizia italiana.

Descrivere Skype for Business e Microsoft Team, ovvero i due potenziali applicativi per i futuri collegamenti, è piuttosto complesso.

Il primo è sostanzialmente la versione commerciale del noto software Skype, oggi di proprietà di Microsoft, che con tecnologia proprietaria peer to peer consente comunicazioni audio-video sulla rete internet. Il secondo, Teams, è parte di una complessa piattaforma che racchiude in sé decine di funzionalità ed è legata al pacchetto di applicativi Office 360 sempre di Microsoft. Di fatto, Teams è l'evoluzione di Skype for Business all'interno di una piattaforma di comunicazione e gestione documentale in cloud per il mondo business.

Il concorrente diretto di Microsoft Teams è Google Suite (più nota al grande pubblico), le cui funzionalità sono molto simili. Dunque, dati fondamentali del procedimento penale saranno



trattati, ed anzi generati, da Microsoft sui propri server, attraverso la rete internet. Fosse Google farebbe più effetto dirlo, ma il risultato è identico.

Microsoft è fornitore del Ministero della Giustizia da tempo (approssimativamente dal 2007) e Office 360 (ovvero la suite madre di Teams) è parte del "Sistema per la Redazione Atti e Documenti", che a sua volta è un modulo applicativo del S.i.c.p. (Sistema Informativo della Cognizione Penale).

Purtroppo, per la redazione delle presenti osservazioni non è stato possibile risalire a quale tipo di licenza sia legata la fornitura all'autorità giudiziaria italiana dei prodotti Microsoft, né quali siano i Termini del servizio che intercorrono tra Microsoft Corporation e il Ministero della Giustizia.

Microsoft offre commercialmente molteplici livelli di accesso alle proprie tecnologie, tutte rigorosamente proprietarie e dunque segrete, ed è difficile fare una analisi dei possibili rischi in termini di sicurezza e protezione dati senza adeguata documentazione.

E' proprio per evitare queste opacità, che rischiano di compromettere la trasparenza del sistema digitale in punti vitali dell'attività dello Stato, che il C.A.D. all'art. 68 "analisi comparativa delle soluzioni"⁸ predilige i software open source aperti.

L'unico documento che si è potuto reperire è la circolare prot. n. m_dg.DOG. 07.25022020.0007048.U "Diffusione licenze Microsoft Office per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia e gli Uffici giudiziari" da cui sembrerebbe dedursi che l'applicativo Teams sia legato ad una licenza Office 365 E1, ma è elemento troppo labile per poter valutare tecnicamente i livelli di sicurezza e di compliance.

Verificabile – invece - da chiunque è il funzionamento di Teams e di Skipe da parte degli utenti privati; tali sarebbero gli avvocati e i vari soggetti costretti a collegarsi da remoto alle stanze virtuali dei magistrati. Basta scorrere l'informativa privacy dei due servizi per capire che tali

⁸ Art. 68 C.A.D. D.L.vo 82/2005: <<1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) **software libero o a codice sorgente aperto**; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni...>>.



applicativi free sono totalmente inadatti ad un utilizzo professionale, men che mai per attività processuali, da parte di chicchessia.

Un' ultima annotazione è opportuna: ad aprile del 2019 è stata aperta una indagine del EDPS (European Data Protection Supervisor), il Garante Europeo, proprio in relazione a diverse criticità emerse nei rapporti contrattuali tra Microsoft Corporation e diverse istituzioni e organi europei sui servizi Office360Plus. L'indagine era ancora in corso al 19 ottobre scorso ed aveva rilevato evidenti carenze in relazione proprio alla normativa a protezione dei dati⁹.

In Germania **Michael Ronellenfitsch**, il Data Protection Officer (**Dpo**) dello Stato dell'Assia, ha vietato il cloud di **Microsoft** dalle scuole dello stato federato, dichiarando: *“Microsoft Office 365 non dovrebbe essere utilizzato nelle scuole a causa di problemi di privacy per studenti e docenti, perché, anche se i server sono in Europa, per effetto del Cloud Act di Trump i dati possono essere trasmessi all'intelligence Usa. Occorre garantire la sovranità digitale sui dati della P.A.”*.

Ovviamente per affermare che i servizi cloud offerti al Ministero soffrano di identiche falle di sicurezza è necessario sapere quale tipo di licenza e quale sia il livello di sicurezza garantito nelle TOS (terms of service) sottoscritti con Microsoft.

Restano in ogni caso insormontabili almeno due problemi: i) il provider del servizio, Microsoft, è comunque una società americana, sottoposta agli obblighi (ed alle pressioni) dei governi e delle agenzie del proprio paese: il Cloud Act voluto da Trump nel 2018 impone ai provider americani la discovery dei dati alle Autorità statunitensi anche se detenuti in Europa; ii) al di là degli accordi contrattuali in atto, permane il problema insormontabile dei collegamenti “privati”, necessariamente effettuati da soggetti esterni alla R.U.G. (gli avvocati in primis), tramite rete pubblica con interfacce (applicativi locali o web) del tutto inadeguate ad un uso professionale.

⁹ Si vedano i due comunicati dell'EDPS reperibili qui: https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigates-contractual-agreements_en; e qui: https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigation-it-contracts-stronger_en ; nonché: <https://www.corrierecomunicazioni.it/privacy/gdpr-il-garante-ue-seri-dubbi-sulla-compliance-dei-contratti-microsoft/>



CONCLUSIONI

Le soluzioni proposte sino ad ora dal DGSIA appaiono (per quanto noto) inaccettabili e contrastano con l'attuale specifica normativa a protezione dei dati e con le basi stesse della sicurezza informatica in un settore delicato quale la giurisdizione penale.

E' necessario inoltrare formale richiesta al Ministero di Giustizia ed al DGSIA per conoscere le caratteristiche e le specifiche tecniche degli applicativi individuati (e individuandi) dal DGSIA in attuazione dell'art. 83 D.L. 18/20 come modificato in sede di conversione e richiedere al Ministero ogni documentazione circa i rapporti contrattuali delle forniture di Skype for Business e Teams.

E' necessario avere accesso alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati svolta ex art.23 D.L.vo 51/18 (se esistente) in relazione allo specifico e inedito servizio di remotizzazione di atti e udienze nel settore del processo penale.

E' opportuno fare una segnalazione al Garante, affinché sia valutato il rispetto della normativa di cui al D.L.vo 51/2018 nelle soluzioni tecnologiche individuate dal Ministero per la "virtualizzazione" di atti e udienze penali.

* * *

Il Processo Penale Telematico non è di fatto mai iniziato, per una serie di problematiche insite nelle peculiarità della giurisdizione penale.

Tecnicamente, a differenza che nel PCT, il settore della giustizia penale è caratterizzato tra l'altro da applicativi diversi per le varie funzioni, da molteplici banche dati non sempre compatibili tra loro e da una totale chiusura della Rete Unica Giustizia (R.U.G.), inaccessibile dall'esterno. Queste particolarità, a torto o a ragione, hanno impedito innovazioni anche banali che avrebbero velocizzato il processo e, nella presente emergenza, evitato accessi fisici agli uffici: si pensi ai depositi telematici da parte degli avvocati (ora realizzati a mezzo PEC senza per la verità alcuna valutazione di compatibilità con il CAD) o alla predisposizione di accessi da remoto a "veri" fascicoli processuali in formato elettronico (che non sono ovviamente la brutale scansione in formato pdf immagine di interi faldoni, con file ingestibili, come avviene in quasi tutte le Procure della Repubblica).

Molto si può fare per usare la tecnologia nelle aule penali.

Ciò detto, al di là di ogni valutazione circa la dubbia compatibilità di udienze e atti "virtuali" con i principi costituzionali legati al giusto processo, l'Amministrazione della Giustizia deve prendere atto che allo stato **nessun fornitore di servizi commerciali è in grado di garantire il rispetto**



delle stringenti normative tecniche vigenti (dal CAD al GDPR sino alla Police Directive di cui al D.L.vo51/18) nella predisposizione di udienze e atti di indagine da remoto nel processo penale.

Gli applicativi Teams e Skype sono tra i migliori sul mercato quanto a resa e sicurezza, ma sono totalmente inadatti alla funzione che gli si vorrebbe assegnare. Sono prodotti commerciali, pensati per imprese commerciali, che offrono mille funzionalità: ognuna di queste funzionalità è un punto di debolezza per la sicurezza e per la protezione dei dati e genera unicamente criticità in un ambiente protetto e “particolare” qual è un processo penale.

Roma, 14 aprile 2020

La Giunta

Il Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu”